



TRIBUNALE DI ENNA

Sezione civile

Il Giudice dell'esecuzione

nei procedimenti di espropriazione forzata riuniti promossi da Banca Agricola di Ragusa Soc.

Coop. (75/15, proseguito da POP NPLs 2020 S.r.l. per successione nel credito) e da [REDACTED]

[REDACTED], oggi [REDACTED] (16/16) nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED];

viste le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dalle parti e dal professionista delegato in sostituzione dell'udienza dell'8.2.2024;

rilevato che con provvedimento del 19.9.2023 i creditori sono stati invitati a depositare i titoli posti a base dei decreti ingiuntivi spesi nella presente esecuzione immobiliare;

rilevato che in data 9.11.2023 ha provveduto in tal senso il precedente POP NPLs 2020 S.r.l.;

ritenuto che in seno ai titoli posti a base dell'ingiunzione da parte di Banca Agricola di Ragusa Soc. Coop., nella cui posizione è subentrato POP NPLs 2020 S.r.l., non si ravvisano, *prima facie*, clausole vessatorie contrastanti con le disposizioni di tutela del consumatore;

rilevato che in data 5.10.2023 ha provveduto al deposito dei titoli richiesti anche

[REDACTED];

ritenuto che anche in seno a detti titoli non appaiono, *prima facie*, violate le regole dettate dal codice del consumo in tema di clausole vessatorie;

rilevato che da recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n.

9479/2023 hanno espresso il seguente principio: “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, precedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c..”;

ritenuto che nonostante, come accennato, ad un primo sommario esame non emerge la vessatorietà delle clausole negoziali contenute nei titoli esaminati occorre pur sempre assegnare termine per la proposizione dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in quanto, sempre nella citata decisione, si legge che “dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole sia positivo, che negativo informerà le parti e avviserà il



debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”;

rilevato che gli altri creditori intervenuti sulla base dei decreti ingiuntivi non opposti, invitati al deposito dei titoli posti a base dei decreti in questione, non hanno depositato i titoli richiesti;

ritenuto che l'inottemperanza rileverà in sede di riparto, non potendosi assegnare alcunché ai creditori che non abbiano depositato i titoli richiesti;

ritenuto che le operazioni di vendita non devono arrestarsi in quanto il creditore intervenuto Isp Cb Ipotecario s.r.l., che ha speso un titolo diverso dal decreto ingiuntivo non opposto, ha insistito per la prosecuzione delle operazioni di vendita;

rilevato che il professionista ha richiesto l'integrazione del fondo spese;

ritenuto che, nella situazione data, il fondo spese deve essere integrato dal creditore intervenuto che ha fondato l'intervento su un titolo diverso dal decreto ingiuntivo e in assenza della cui dichiarazione si sarebbe dovuto invitare il professionista delegato a soprassedere alle operazioni di vendita;

p.t.m.

avvisa i debitori esecutati che entro 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza possono proporre opposizione avverso i decreti ingiuntivi spesi da POP NPLs 2020 S.r.l. e da [REDACTED] ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;

onera i creditori di attestare, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, l'eventuale notifica dell'atto di citazione ex art. 650 c.p.c. da parte dei debitori;



invita il delegato a proseguire le operazioni di vendita;

ordina a Isp Cb Ipotecario s.r.l il versamento della somma di euro 2.500,00 a titolo di fondo spese nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

autorizza il delegato a compulsare detto creditore per il versamento del fondo spese;

invita i creditori che non hanno ottemperato al deposito dei titoli posti a base dei decreti ingiuntivi spesi a provvedervi nel termine di venti giorni.

Si comunichi

Enna, 26 febbraio 2024

IL G.E.

Davide Palazzo

